

Processo civile - Notifica dell'avviso di addebito - Notifica effettuata direttamente dall'Istituto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Assenza della relata di notifica - Efficacia.

Corte di Appello di Torino - 15.5.2017 n. 428 - Pres. Mariani - Rel. Rocchetti - G.A. (Avv.ti Pollarolo, Malvicini, Dirutigliano) - INPS (Avv.ti Parisi, Borla).

Ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, la notifica dell'avviso di addebito può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'Istituto, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.

FATTO - La ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS ed Equitalia Centro S.p.A., avanti al Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del lavoro, sostenendo di non aver mai avuto la notificazione degli avvisi di addebito n. 33520130001937128000 e n. 32520130001937027000 sulla cui base sono stati promossi diversi pignoramenti presso terzi, impugnati davanti al Giudice dell'Esecuzione di Cagliari.

Ha perciò sostenuto: l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità dei ruoli per intervenuta prescrizione, per decadenza e per omessa notificazione degli avvisi di addebito. Si sono costituiti in giudizio l'INPS ed Equitalia Centro S.p.A., chiedendo la reiezione dell'opposizione (Equitalia in via preliminare ne ha eccepito l'improcedibilità e/o l'inammissibilità).

All'udienza del 9.12.2015, all'esito della discussione, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite. Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n. 547/2015), G.A. chiedendo la riforma della stessa e, ritenuta l'illegittimità della notificazione degli avvisi di addebito che contenevano i ruoli n. 834 e 835, l'annullamento dei predetti ruoli.

Resiste l'INPS, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza n. 547/2015 resa dal Tribunale di Alessandria. Equitalia Centro S.p.A., nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 5.4.2017.

In tale udienza, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

DIRITTO - Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione:

"L'art. 30 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 stabilisce che l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

È pacifico, dunque, che la notifica possa essere fatta ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 che per la notificazione della cartella di pagamento stabilisce che " La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (omissis). L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la

relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione."

La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale la notificazione eseguita mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Si vedano Cassazione n. 16949 del 24/07/2014, Cassazione n. 6395/2014, Cass. n. 15250/2014, Cassazione n. 2288/2011, Cass. n. 15948/2010, Cass. n. 14327/2009).

In tal senso anche la Corte di Appello di Torino (si veda sentenza 14.1.2015 prodotta dall'INPS).

Ad attestare la coincidenza del destinatario con il soggetto al quale viene materialmente consegnata la cartella esattoriale o l'avviso di addebito ovvero la legittimazione di quest'ultimo a ricevere l'atto è l'ufficiale postale mediante la redazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cc (Cassazione n. 11708/2011 secondo cui "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata).

Nel caso di specie gli avvisi di addebito nn. 33520130001937128000 e 32520130001937027000 risultano ritualmente notificati in data 25.11.2013. Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione si osserva che dalla lettura degli avvisi risulta che il ruolo è stato formato il 9.11.2013 sulla base di due accertamenti della Agenzia delle Entrate notificati il 24.2.2012 e il 29.2.2012. La formazione del ruolo è stata fatta entro il 31 dicembre dell'anno successivo, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 46/992".

Il termine di prescrizione non può che decorrere per i contributi dovuti quando l'Agenzia delle Entrate comunica all'Istituto l'esito degli accertamenti e solo da quel momento decorre il termine di cinque anni.

Ne deriva la revoca dell'ordinanza di sospensione emessa in data 20.2.2015 e la reiezione del ricorso".

Fonda il suo appello la difesa della Signora G.A. sul seguente motivo:

1) Ha errato il Giudice di prime cure, posto che il procedimento di notificazione degli avvisi di addebito non poteva dirsi perfezionato, infatti, dal semplice confronto tra la firma apposta sugli avvisi di ricevimento e quella contenuta a margine del ricorso di primo grado,

risulta di palese evidenza come il soggetto ricevente non possa essere l'appellante. Nel caso di specie non solo non era stata compilata alcuna relata di notifica ma non veniva nemmeno indicata la indispensabile qualifica del soggetto che aveva ricevuto materialmente gli atti e che aveva apposto la propria firma. Viene richiamato il disposto dell'articolo 7 della legge 890/82.

2) A seguito della ritenuta inesistenza della pretesa portata dagli estratti di ruolo predetti per mancata rituale notificazione di alcun avviso di addebito, con conseguente loro annullamento, la Corte dovrà esaminare i motivi dedotti dall'appellante in merito a: 2.a) illegittimità dell'aggio di riscossione e 2b.) mancata indicazione analitica degli interessi dovuti. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto.

Ora, questa Corte già in altri precedenti ha ritenuto la legittimità della notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito a mezzo posta raccomandata da parte del concessionario, non necessitando di relata di notifica, tra le tante si cita la sentenza n. 42 del 14.1.2014 (in causa NRGL 1266/2013):

"L'art.26, c.1, D.P.R. n. 602/1973 dispone che "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda."

Il testo della norma è chiaro: la disposizione, infatti, dapprima individua i soggetti che possono eseguire la notifica e nel periodo immediatamente successivo specifica che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata, evidentemente da tutti i soggetti elencati in difetto di espresse restrizioni soggettive.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "Il D.P.R. n. 602 del 1973, art.26 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della Polizia Municipale...), ma direttamente ad opera del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Trattasi in quest'ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001...". (Cass. n. 11708/2011)

L'art.26 D.P.R. 602/1973 (notifica della cartella esattoriale) è norma speciale rispetto all'art.60 D.P.R. 600/1973(notifiche in materia tributaria) e quest'ultimo risulta applicabile in materia di notifica di cartella esattoriale (per espresso richiamo della norma speciale; cfr.art.26 commi III ed ultimo del D.P.R. 602/1973) unicamente nei casi previsti dall'art.140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) e per quanto non regolato dall'art.26 D.P.R. 602/1973.

Nel caso di specie certamente non si verte nella situazione di cui all'art.140 c.p.c. e la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'agente della riscossione trova la sua espresa e completa disciplina nell'art. 26 D.P.R. 602/1973, nel quale non si rinviene previsione alcuna della necessità della redazione di relata di notifica ed, invero, la norma prevede altresì che: "...Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione."

Come sopra esposto, è ritenuto dal primo Giudice, in proposito la S.C. si è reiteratamente espresa affermando che: "... la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art.

26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. n. 6395/2014, Cass. n. 15250/2014, Cass. n. 2288/2011, Cass. n. 15948/2010, Cass. n. 14327/2009).

Non diversamente deve concludersi nel caso di specie atteso che l'art. 30, D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 dispone:

"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e I.N.P.S., dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento." (c.4); " Ai fini del presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'I.N.P.S. al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti di riscossione." (c.14).

La circostanza che a prescegliere la notifica a mezzo posta sia stato l'I.N.P.S. anziché il Concessionario, non muta i termini di regolarità della notifica, posto che la legittimazione esclusiva degli altri soggetti, è prevista per le forme di notificazione diverse da quella a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nell'affermare che, in tema di notificazione a mezzo posta, secondo le disposizioni che regolano il servizio postale ordinario, la mancata specificazione sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario, non determina la nullità della notificazione (Cass. n. 270/12; Cass. n. 9111/12; Cass. n. 6395/14; Cass. n. 26864/14); ovviamente, resta salva la possibilità del destinatario di dimostrare l'assoluta estraneità del consegnatario, alla propria sfera personale o familiare, facoltà di cui l'odierno appellante non si è avvalso, a nulla rilevando la visura camerale prodotta.

Infine, come correttamente affermato dal primo Giudice, la normativa in tema di opposizione a cartella esattoriale è certamente applicabile alla fattispecie dell'avviso di addebito, che costituisce titolo esecutivo e contiene l'intimazione ad adempiere, oltre a quanto prescritto ex art.30, c.2, D.L. 78/2010. Tale normativa è chiara nel prevedere che, l'attività di riscossione, volta al recupero di somme a qualunque titolo dovute all'I.N.P.S., venga effettuata mediante la notifica di avviso di addebito, anziché mediante la precedente cartella di pagamento, rimanendo immutati la natura e il regime dell'opposizione, come chiaramente desumibile dall' art. 30, c.14, D.L. n. 78/2010, sopra riportato".

Ciò detto, si rammenta anche quanto ribadito dal Cass.SU 19071/2016 di cui si riporta il seguente passo:

"Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, laddove il tribunale ha ritenuto la mancata notifica degli atti, in assenza di relata di notifica sull'originale o sulla copia della cartella.

La censura è fondata. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Sent. n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014)".

Ciò posto appare evidente, in base all'insegnamento della Suprema Corte, che la norma disciplinante l'invio dell'atto impositivo non sarà costituita dalla Legge 890/82 bensì dal codice postale di cui al D.P.R. 156/73 (e non già quelle di cui alla L. 890/1982 attinente alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art 149 c.p.c.). Infatti, quando, come nel nostro caso, la norma consente la notificazione dell'atto impositivo senza il ministero dell'ufficiale giudiziario e potendosi avvalere dell'ordinario strumento postale, alla procedura si applicano le norme più semplificate portate dal regolamento dei servizi postali per la consegna delle lettere raccomandate. Ne consegue che gli atti impositivi in questione, in mancanza di tempestiva opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, devono ritenersi oramai definitivi ed inoppugnabili. La fondatezza della eccezione preliminare di tardività della proposizione dell'opposizione ad avviso di addebito costituisce motivo assorbente e comporta, quindi, la reiezione dell'impugnazione.

In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'INPS le spese del grado liquidate in euro 3.777,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA. Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1 - *quater* del D.P.R. n. 115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

(Omissis)
